

INDICE

TITOLO I – GENERALITA’

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento	pag.	3
Art. 3 – Definizioni	pag	4

TITOLO II – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 4 – Zone Omogenee	pag.	5
Art. 5 – Limiti di zona	pag.	5
Art. 6 – Prescrizioni per le sorgenti sonore	pag.	8
Art. 7 – infrastrutture stradali	pag.	9
Art. 8 – Confine tra zone con diversa classe acustica	pag.	11
Art. 9 – Zone con livelli acustici superiori ai limiti	pag.	11
Art. 10 – Edifici appartenenti a più classi acustiche	pag.	12

TITOLO III – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

CAPO I – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Art. 11 – Disposizioni generali	pag.	13
Art. 12 – Piani urbanistici attuativi	pag.	13

CAPO II – CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO, CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Art. 13 – Disposizioni comuni	pag.	15
Art. 14 – Documentazione di previsione di impatto acustico	pag.	15
Art. 15 – Contenuti della Relazione Previsionale di Impatto Acustico	pag.	17
Art. 16 – Contenuto della relazione di valutazione di impatto acustico	pag.	17
Art. 17 – Valutazione previsionale del clima acustico	pag.	17
Art. 18 – Contenuti della relazione di valutazione previsionale del clima acustico	pag.	18
Art. 19 – Certificazione acustica degli edifici	pag.	18
Art. 20 – Certificati acustico preventivo di progetto	pag.	19

Art. 21 – Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici	pag.	19
---	------	----

TITOLO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Art. 22 – Zone di potenziale conflitto	pag.	21
--	------	----

TITOLO V - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

CAPO I – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE (PRAC)

Art. 23 – Disposizioni generali	pag.	22
---------------------------------	------	----

Art. 24 – Formazione e contenuti	pag.	22
----------------------------------	------	----

CAPO II – CRITERI PER LA REDAZIONE E PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO VOLONTARIO DA PARTE DELLE IMPRESE

Art. 25 – Generalità	pag.	23
----------------------	------	----

Art. 26 – Contenuti	pag.	23
---------------------	------	----

Art. 27 – Valutazione di Piani di Risanamento Acustico Volontari (PRAV)	pag.	23
---	------	----

CAPO III – CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO E DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

Art. 28 – Generalità	pag.	25
----------------------	------	----

Art. 29 – Iter procedurale	pag.	25
----------------------------	------	----

TITOLO VI – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 30 – Controllo, contenimento e abbattimento	pag.	27
--	------	----

TITOLO VII – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 31 – Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica	pag.	28
--	------	----

Art. 32 – Modalità di controllo	pag.	28
---------------------------------	------	----

Art. 33 – Sanzioni	pag.	28
--------------------	------	----

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore Generale), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

2. Gli obiettivi che la classificazione acustica del territorio comunale si propone di raggiungere sono i seguenti:

a) definire gli standard minimi di confort acustico da conseguire nelle diverse zone del territorio comunale classificate secondo quanto previsto all'art. 2 e dalla Tabella 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991;

b) consentire la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 01.03.1991, dal confronto tra rumorosità ambientale e i limiti previsti nelle diverse zone del territorio comunale e permettere l'individuazione delle priorità degli interventi di risanamento;

c) consentire che la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie siano improntate a principi di tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente urbano e extraurbano.

3. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/95 e della D.G.R. 896/03.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. I principali riferimenti normativi sono:

▪ D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

▪ Legge n° 447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

▪ D.M. Ambiente 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

▪ D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

▪ D.P.C.M. 14.01.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

▪ D.M. 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

▪ L.R. n° 28/01 - Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche

▪ D.M. 29.11.2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

▪ D.G.R. 896/03 - Criteri e linee guida di cui: all'art. 5 comma 1 punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'art. 12 comma 1, all'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 14 novembre 2001 n° 28

▪ D.P.R. n. 142/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. n. 447/95.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme tecniche si intende per:

- 1) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- 2) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 15.08.1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- 3) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- 4) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel precedente punto;
- 5) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- 6) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo, nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- 7) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- 8) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95 ;
- 9) attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;
- 10) attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione e amplificazione a carattere temporaneo.

TITOLO II – ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 4 – Zone Omogenee

1. Al fine di individuare i limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune è stato suddiviso nelle sei classi acustiche di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e di cui all'art. 2 della L.R. 28/01 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelle indicate dalla D.G.R. 896/2003.

Tabella 1: Classi acustiche (tab. A del D.P.C.M. 14.11.1997)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 5 – Limiti di zona

1. In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Tabella 2: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70
Note: i valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro 447/95 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.		

Tabella 3: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65
Note: i valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili o da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse		

Tabella 4: Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3
<p>Note: tali valori non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1 - nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> • se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno • se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno - alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> • infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; • attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; • servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. 		

Tabella 5: Valori limite di attenzione – Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Se riferiti ad un'ora	I valori della Tabella 3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della Tabella 3 aumentati di 5 dB(A)
Se relativi ai tempi di riferimento	I valori di cui alla Tabella 3	I valori di cui alla Tabella 3

Tabella 6: Valori di qualità – Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 6 – Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente o dall'insieme di più sorgenti devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima, più precisamente dove sono i ricettori.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofa

I livelli sonori prodotti dalla sorgente o dall'insieme di più sorgenti devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
- rumore misurato a finestre chiuse: 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

▪ a servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 7 – Infrastrutture stradali

Per quanto riguarda le infrastrutture dei trasporti si deve far riferimento al D.P.R. n° 142 del 30.03.2004 che prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle fasce di pertinenza acustica, per ciascun lato della strada, misurate a partire dal confine stradale, all'interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa.

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

Tabella 7: Fasce territoriali di pertinenza acustica e valori limite di immissione per infrastrutture di nuova realizzazione.

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo D.M. 05.11.2001 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A: autostrada		250	50	40	65	55
B: extraurbana principale		250	50	40	65	55
C: extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D: urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E: urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto di valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			
F- locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno.

Tabella 8: Fasce territoriali di pertinenza acustica e valori limite di immissione per infrastrutture esistenti, il loro ampliamento in sede, nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e loro varianti

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo D.M. 05.11.2001 Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A: autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B: extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C: extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D: urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E: urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto di valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14.11.1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 447/95			
F- locale		30				

*per le scuole vale il solo limite diurno.

Art. 8 – Confine tra zone con diversa classe acustica

1. La mappa di classificazione acustica individua una zonizzazione per ambiti territoriali omogenei, definita anche sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G..

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche, si possono verificare le seguenti situazioni:

a) Confini compatibili

I confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dB(A), in cui non risulta, allo stato attuale, una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i valori limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Titolo III.

b) Confini di potenziale conflitto

Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A), dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona) e sia possibile interporre fra le suddette unità opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A), a meno che non siano separate da discontinuità naturali (argini, crinali, corsi d'acqua con vegetazione ripariale, ecc.) o artificiali, che riducano la propagazione del rumore.

Ove ciò sia possibile e permanendo la situazione di compatibilità acustica di fatto, non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Titoli III e IV.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici per verificare che, eventuali modifiche alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore, non provochino il superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);

c) Confini incompatibili

Confini tra zone omogenee in cui risulta, allo stato attuale, il superamento dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona) e/o ove non sia stato possibile interporre opportune fasce di transizione di ampiezza sufficiente a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A) ed in assenza di discontinuità naturali (argini, crinali, corsi d'acqua con vegetazione ripariale, ecc.) o artificiali che riducano la propagazione del rumore.

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Titolo V .

2. La verifica di situazioni di compatibilità o incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree dovrà essere oggetto di apposite misurazioni strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili, mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

Art. 9 – Zone con livelli acustici superiori ai limiti

1. Riguardano zone omogenee in cui le misure evidenziano il superamento dei limiti per esse previsti.

Per tali zone si rende necessaria la predisposizione del Piano di risanamento acustico di cui al Titolo V.

Art. 10 – Edifici appartenenti a più classi acustiche

1. Nel caso che l'area di uno o più edifici e delle loro pertinenze appartengano a più di una classe acustica, all'intera area di appartenenza viene attribuita la classe più bassa.

TITOLO III – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

CAPO I – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

Art. 11 – Disposizioni generali

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2 della Legge Regionale 28/01, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.

Nel caso di varianti al P.R.G. la classificazione acustica deve essere contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni, secondo la Tab. I dell'Allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991.

2. Nel caso in cui si verificano sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata ad una zona, come la densità abitativa, commerciale, ed artigianale o variazioni significative di flussi di traffico e della viabilità, la classificazione acustica sarà soggetta a revisioni.

3. Nel caso in cui normative nazionali o regionali modifichino i limiti massimi di esposizione per le varie classi acustiche, la zonizzazione acustica verrà automaticamente aggiornata.

Art. 12 – Piani urbanistici attuativi

1. I Piani urbanistici attuativi devono garantire sotto il profilo acustico:

- a) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica all'interno delle zone adiacenti, nel caso in cui queste siano interessate dai rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
- c) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la classificazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A).

A tal fine, in sede di formazione dei Piani urbanistici attuativi, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- a) l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- b) l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

2. In sede di presentazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata una *Relazione previsionale di impatto acustico*, redatta da un tecnico competente, contenente:

- a) Documentazione di impatto acustico e/o Valutazione previsionale del clima acustico come definite nei successivi articoli che dovrà attestare la conformità a quanto previsto nelle lettere a), b), c) del comma 1;
- b) l'eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di Piano attuativo a seconda delle destinazioni d'uso;
- c) l'indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri, calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - le tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.);

- la densità di popolazione (abitanti/ha);
 - la densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona);
 - la densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona);
2. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.
 3. L'assenza della Relazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.
 4. All'atto di approvazione dei Piani urbanistici attuativi dovrà seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica, ove necessaria.

CAPO II – CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO, CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Art. 13 – Disposizioni comuni

1. Il presente capo disciplina le modalità di presentazione, i criteri e i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico di cui all'art. 8 della Legge n° 447 del 26.10.1995, compresi i criteri per la certificazione acustica degli edifici di cui all'art. 20 della L.R. 28/01, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di permessi di costruire o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

2. La documentazione in materia di impatto acustico può essere suddivisa in due distinte categorie: la documentazione tecnica presentata prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di attività, e la documentazione presentata dopo la realizzazione dell'opera.

Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una previsione dell'impatto acustico dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita.

Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico mediante misurazioni e verifiche sul luogo.

3. A seconda dei casi indicati negli articoli successivi, il soggetto proponente presenta al competente ufficio comunale la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività o di altra autorizzazione, allegando la documentazione tecnica di cui al presente titolo.

4. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 della Legge 447/95.

5. Il Comune può procedere direttamente al rilascio degli atti abilitativi o richiedere parere preventivo all'ASUR e all'ARPAM per gli ambiti di relativa competenza.

6. Per le opere e le attività ricadenti nell'ambito di parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce parere preventivo dell'ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico, come disposto dall'art. 9 comma 2 della L.R. 28/01.

7. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

8. I titolari di progetti concernenti la pratica di attività o la realizzazione di opere che, pur ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 8 commi 1, 2, 4 della Legge 447/95, non utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ovvero non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, possono ricorrere ad una procedura semplificata, producendo agli uffici del Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, descrivendo la tipologia di attività svolta ed attestando che la pratica della stessa non produce aumenti della rumorosità esterna od interna, né incrementi dei flussi di traffico. La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00.

Art. 14 – Documentazione di previsione di impatto acustico

1. Presentano al Comune, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di attività di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 1 commi 6-14 della Legge 443/01 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, *la Relazione Previsionale di Impatto*

Acustico di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 26.10.1995 n° 447 i soggetti titolari dei progetti o delle opere seguenti:

- 1) realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a Valutazione d'Impatto Ambientale nazionale o a Valutazione di Impatto Ambientale regionale;
- 2) realizzazione o modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a Valutazione d'Impatto Ambientale regionale di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 285/1992 e s. m. i.
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivi su rotaia

Per le opere di cui al presente punto, non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, è facoltà del Comune richiedere la presentazione della Relazione Previsionale di Impatto acustico.

2. Presentano al Comune analoga *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*, i soggetti che richiedono il rilascio di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

3. Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al punto 2, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzia che si possono produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 447/95 (D.M. 14/11/1997), in particolare quando si evidenzia un potenziale superamento dei valori differenziali di immissione o dei valori di qualità, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.

In tali casi la realizzazione dell'opera è soggetta anche al rilascio di una nulla osta da parte dell'ufficio ambiente del Comune in cui vengono fissati i tempi e le modalità di controllo, a carico del proponente, della rispondenza delle ipotesi di progetto e del rispetto dei limiti ad opera ultimata.

Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opera realizzata devono essere raccolte, dal proponente, in una apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico, in cui si evidenzia il rispetto dei valori limite previsti dall'art. 3 della Legge 447/95.

4. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11.12.1996, la Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione.

Per tali impianti il Comune, contestualmente al rilascio del titolo abilitativo previsto, stabilisce i tempi e le modalità di verifica da parte dei proponenti del rispetto dei limiti ad opera realizzata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opera ultimata devono essere raccolte in una apposita Relazione di Impatto Acustico in cui risulti evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni.

5. Nei casi di rilascio di nulla osta e di analisi di *Relazioni di Valutazione di Impatto Acustico*, il Comune deve richiedere parere preventivo agli uffici locali dell'ASUR e dell'ARPAM per i rispettivi ambiti di competenza.

6. Resta comunque facoltà del Sindaco, sentiti i pareri dell'ASUR e dell'ARPAM richiedere contestualmente al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni previste una verifica, ad opera realizzata, del rispetto dei limiti di immissione ed emissione.

Le risultanze delle verifiche, da effettuarsi con misure sul campo a carico dei soggetti titolari dei progetti, devono essere raccolte dagli stessi in una Relazione di Valutazione di Impatto Acustico.

Art. 15 – Contenuti della Relazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* deve dimostrare come, la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne, dovrà essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

In linea generale, le previsioni di impatto acustico che mostreranno un potenziale superamento dei limiti differenziali di immissione o dei limiti assoluti di qualità, dovranno richiedere apposito nulla osta e presentare all'ufficio ambiente del Comune apposita Relazione di Valutazione di Impatto Acustico con misure presso la sorgente entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge 447/95.

2. La Relazione Previsionale di Impatto Acustico deve essere redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 896/03 al punto 5.3.1.

Art. 16 – Contenuti della Relazione di Valutazione di Impatto Acustico

1. La *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* è un documento tecnico richiesto e redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato.

Nel momento in cui si produce la *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

2. La Relazione di Valutazione di Impatto Acustico deve essere redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 896/03 al punto 5.3.2.

Art. 17 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. Presentano al Comune la *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui all'art. 8 comma 3 della Legge 447/95 unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di attività di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 1 commi 6-14 della Legge 443/01 e di tutti gli altri provvedimenti a queste collegati, i soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati:

- a) scuole e asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e riposo
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- impianti sportivi e ricreativi
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Art. 18 – Contenuti della relazione di valutazione previsionale del clima acustico

1. La *Relazione Previsionale del Clima Acustico* costituisce il documento, previsto per le aree destinate alle tipologie di insediamenti sopra esposte, in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione.

Scopo della Valutazione Previsionale del Clima Acustico è la caratterizzazione della situazione acustica in essere di una determinata area, da intendersi come rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo.

La caratterizzazione deve essere effettuata mediante misurazioni in situ, eventualmente affiancate da valutazioni previsionali in punti considerati sensibili.

La relazione tecnica, esplicitando la situazione di esposizione al rumore che caratterizza le aree in cui si intendono realizzare gli interventi di cui all'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, dovrà consentire di effettuare preventive valutazioni sull'idoneità dell'area alla destinazione ipotizzata, di identificare la presenza di vincoli alla classificazione acustica di progetto da attribuire all'insediamento (in particolare nel caso di funzioni residenziali), e di operare le più opportune scelte di assetto piano-volumetrico.

La Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui all'art. 8 comma 3 della Legge 447/95 si realizzino per effetto di un cambio di destinazione d'uso di un'area preesistente e diversamente utilizzata.

2. La Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 896/03 al punto 5.4.1.

Art. 19 – Certificazione acustica degli edifici

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, per effetto dell'art. 20 comma 1 della L.R. 28/01, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997.

2. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 380/01 e alla legge 443/01 e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati, devono essere accompagnati da apposito *Certificato Acustico Preventivo di Progetto*.

3. I soggetti titolari di permessi di costruire o i soggetti che hanno presentato denuncia di inizio attività o i loro successori e aventi causa, ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. 380/01, devono allegare alla dichiarazione di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 del D.P.R. 380/01, il *Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli edifici*. Tale certificazione costituisce il documento di cui all'art. 20 comma 1 della L.R. 28/01.

4. Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il Certificato di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli edifici, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

5. Per i restanti edifici è facoltà del Responsabile dell'Ufficio all'atto del rilascio del certificato di agibilità richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.

6. Il Certificato di Conformità ed il Certificato Acustico Preventivo di progetto possono essere sottoscritti solo dai tecnici competenti in acustica ambientale come definiti dall'art. 2 della Legge 447/95.

7. Il Certificato Acustico Preventivo di Progetto e il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici dovranno essere redatti secondo quanto indicato nei punti 5.5.1 e 5.5.2 della D.G.R. 896/03.

Art. 20 – Certificato acustico preventivo di progetto

1. Il certificato acustico preventivo di progetto costituisce la documentazione necessaria a verificare che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) della Legge 447/95.

2. Il Certificato Acustico Preventivo di Progetto deve almeno contenere:

- 1) Generalità del richiedente;
- 2) Relazione di valutazione previsionale del clima acustico redatta secondo le modalità di cui al punto 5.4.1 della D.G.R. 896/03;
- 3) Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- 4) Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- 5) Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- 6) Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- 7) Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- 8) Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997;
- 9) Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

3. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati.

Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del tecnico competente effettuare la previsione anche con modelli descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio.

In ogni caso il tecnico competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

4. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero richiedere le integrazioni ritenute necessarie.

L'autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.

Art. 21 – Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. Il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è l'atto conclusivo di certificazione acustica di una struttura edilizia.

Tale certificazione, ottenuta sulla base di un collaudo in opera o mediante autocertificazione da parte del tecnico competente in acustica congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, attestando che le ipotesi progettuali sono state soddisfatte, accompagnerà l'intero immobile o la singola unità immobiliare in tutte le contrattazioni di vendita e di locazione dell'immobile.

2. Il certificato ha una validità temporale di 10 anni a partire dalla data del suo rilascio e decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso dell'immobile.

Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.

Per i restanti edifici è facoltà del Sindaco richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.

3. Qualora si ricorra al collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal D.P.C.M. 05.12.1997: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliare nel caso di strutture edilizie similari i seguenti parametri:

- L'indice del potere fonoisolante apparente delle partizioni tra ambienti
- L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata
- L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato
- Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici
- Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo.

Di seguito sono riportati i riferimenti della normativa tecnica aggiornati al 2002:

SIMBOLO	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TECNICO DEL DPCM	RIFERIMENTO TECNICO ATTUALE
R_w	Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti	UNI 8270:1987 parte 7° par. 5.1	UNI EN ISO 140-4:2000
$D_{2m,n,T,w}$	Indice dell'isolamento acustico standardizzato in di facciata	UNI 8270:1987 parte 7° par. 5.1	UNI EN ISO 140-5:1999
$L_{n,w}$	Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato	UNI 8270:1987 parte 7° par. 5.2	UNI EN ISO 140-7:1999 UNI EN ISO 717-1 e 2:1997
$L_{AS\ max}$	Livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici		
L_{Aeq}	Livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo		

4. Nei casi in cui si proceda alla certificazione di conformità acustica senza le misure di collaudo occorrerà calcolare tutti gli indici ed i livelli regolati dal D.P.C.M. 05.12.1997 in relazione ad eventuali modifiche avvenute in corso d'opera.

TITOLO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Art. 22 – Zone di potenziale conflitto

1. Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto cui all'art. 8. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al titolo III.

In particolare, per le opere soggette a *Documentazione di impatto acustico* o *Valutazione del clima acustico* che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di agibilità o di autorizzazione all'esercizio, una *Relazione di collaudo acustico* redatta ed asseverata da un tecnico competente.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

TITOLO V - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

CAPO I – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE (PRAC)

Art. 23 – Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 28/01, il Comune adotta il *Piano di risanamento acustico*:

- a) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento sia dei valori di attenzione su base oraria, sia di quelli definiti per il periodo di riferimento (diurno e/o notturno)
- b) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione su base oraria
- c) quando il rumore ambientale dia luogo al superamento dei soli valori di attenzione sul periodo di riferimento (diurno e/o notturno)
- d) quando non sia possibile rispettare, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso delle zone già urbanizzate, il divieto di contatto diretto tra aree aventi valori di qualità che si discostano tra loro in maniera superiore a 5 dB(A).

L'identificazione delle aree soggette a P.R.A.C. verrà effettuata attraverso una verifica strumentale che accerti l'esistenza di un clima acustico superiore ai limiti di zona .

Art. 24 – Formazione e contenuti

1. Il Piano di risanamento acustico deve contenere ai sensi dell'articolo 7 L. n. 447/95 e dell'art. 10 della L.R. 28/01 :

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Il P.R.A.C. dovrà inoltre:

- coordinarsi con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano urbano del traffico.;
- recepire il contenuto dei Piani di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/00;
- recepire il contenuto dei Piani di risanamento delle imprese di cui all'articolo 11 della L.R. n. 28/01.
- essere approvato dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 4 della L.R. n. 28/01.

CAPO II – CRITERI PER LA REDAZIONE E PER LA VALUTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO VOLONTARIO DA PARTE DELLE IMPRESE

Art. 25 – Generalità

1. Entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, intesi come valori limite di immissione, emissione e dei valori di attenzione, possono presentare al Comune un *Piano di Risanamento Acustico Volontario*, nel seguito denominato *PRAV*.

Art. 26 – Contenuti del PRAV

1. Il PRAV deve descrivere gli interventi da porre in atto per gli adeguamenti ai limiti di zona e deve essere concluso entro 30 (trenta) mesi dalla data della sua presentazione.

2. In linea generale il PRAV deve contenere la descrizione dei seguenti aspetti:

- a) la tipologia e l'entità del rumore presenti
- b) le modalità e i tipi di risanamento
- c) la stima degli oneri finanziari necessari

La documentazione da presentare deve essere tale da contenere almeno i dati previsti per la redazione della Relazione di Valutazione di Impatto Acustico secondo i criteri definiti al capitolo n° 5 dell'allegato "A" della D.G.R. 896/03.

Art. 27 – Valutazione dei Piani di Risanamento Acustico Volontario (PRAV)

1. Il Comune, sentita l'ARPAM, e verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, esprime parere entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del PRAV.

2. In caso di necessità di integrazione della documentazione presentata o di modifica del piano di risanamento, si applica quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28/01.

3. Qualora il Comune non esprima parere entro i centoventi giorni previsti, il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i termini indicati nello stesso e comunque entro trenta mesi dalla sua presentazione.

4. Il Comune approvato il piano di risanamento acustico può effettuare controlli tesi a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione anche avvalendosi dell'ARPAM.

L'impresa comunica al Comune e all'ARPAM, entro trenta giorni dal termine delle attività previste dal PRAV, l'avvenuto adeguamento ai limiti di zona.

La comunicazione può essere integrata con una relazione di Valutazione di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente, secondo i criteri definiti al capitolo n° 5 dell'allegato "A" della D.G.R. 896/03.

5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 01.03.1991, in riferimento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 447/95.

Nei casi in cui gli interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95, le imprese dovranno presentare, entro il termine di sei mesi dell'avvenuta zonizzazione, un nuovo piano di risanamento.

Ai fini del raggiungimento degli adeguamenti il Comune concederà all'impresa un tempo pari a trenta mesi dalla presentazione del PRAV.

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. 11.12.1996, i piani di risanamento, dovranno essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Per tali impianti il tempo concesso per la relativa realizzazione è fissato in:

- ventiquattro mesi per gli impianti soggetti alle disposizioni del D.M. 11.12.1996
- quarantotto mesi per gli impianti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4 della Legge 447/95.

6. Le imprese che non presentano il piano di risanamento acustico entro i termini previsti, devono comunque adeguarsi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune.

CAPO III – CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO E DI CONTENIMENTO DEL RUMORE DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

Art. 28 – Generalità

1. In deroga alle sanzioni previste per chi supera i limiti di immissione ed emissione previsti dall'art. 2 della Legge 447/95, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni, qualora l'esercizio dei loro servizi comporti il superamento dei limiti sopra descritti, hanno l'obbligo di presentare al Comune o ai Comuni territorialmente competenti, un piano di contenimento ed abbattimento del rumore secondo le direttive del D.M. 29.11.2000.

L'obiettivo dei piani è il conseguimento del rispetto dei valori limite stabiliti dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95, all'interno delle relative fasce di pertinenza e dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica al di fuori di tali fasce.

Art. 29 – Iter procedurale

1. Il D.M. 29.11.2000 individua per la presentazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore tre fasi consecutive:

Fase 1: Individuazione delle aree in cui per effetto delle immissioni si abbia superamento dei limiti di immissione previsti

Fase 2: Redazione del piano di contenimento ed abbattimento di rumore

Fase 3: Conseguimento degli obiettivi

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle tre fasi sono differenziate in base alla tipologia dell'infrastruttura:

- A) infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale
- B) reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni
- C) aeroporti
- D) altre infrastrutture

I piani, redatti in conformità a criteri stabiliti dall'allegato 2 del DM 29.11.2000, devono essere inviati ai Comuni territorialmente competenti e alla Regione.

Ai fini della valutazione dei piani, si individuano, tra gli enti competenti all'espressione del relativo parere l'ARPAM e, qualora l'infrastruttura interessi un territorio comprendente più comuni anche la provincia territorialmente competente.

La Regione può d'intesa con le autonomie locali e l'ARPAM, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell'entità di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi per la presentazione e la realizzazione delle tre fasi dei piani per ciascuna tipologia di infrastruttura.

In particolare una diversa tempistica può essere concessa al fine di conseguire una maggior efficacia nella realizzazione di piani di contenimento, e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica da porre in essere.

Per i suddetti scopi la regione può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori delle infrastrutture stesse.

Fatti salvi i termini e le scadenze previsti dal D.M. 29.11.2000, i Comuni possono notificare alle società, agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti.

Qualora il superamento dei limiti dovesse essere rilevato dalla Provincia o dall'ARPAM, nell'esercizio delle relative funzioni, le risultanti tecniche devono essere comunicate al Comune per i relativi atti di competenza.

Il conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti nei piani di contenimento devono essere accertati mediante misurazione in opera.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, l'ente gestore (ivi compresi gli enti pubblici) provvede a trasmettere al Comune, alla Regione e all'ARPAM le risultanze analitiche delle misurazioni eseguite.

2. Le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, ai sensi dell'art. 6 del DM 29.11.2000, hanno l'obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per l'Ambiente, alla Regione e ai Comuni competenti i seguenti atti:

1) l'entità dei fondi accantonati annualmente e complessivamente a partire dalla data di entrata in vigore della 447/95;

2) lo stato di avanzamento fisico e finanziario dei singoli interventi previsti.

L'obbligo di cui al punto 1 è da rispettare anche in assenza del regolamento di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95.

L'attività di controllo è svolta nell'ambito delle competenze assegnate dal D.L. 31.03.1998 n° 112 e della normativa statale e regionale.

TITOLO VI – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 30 – Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

2. Al fine di garantire l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico è fatto divieto di:

- a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
- b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- c) utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzioni di suoni, installati a bordo dei veicoli;
- d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dei casi di necessità.

TITOLO VII - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 31 – Durata e aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

1. La classificazione acustica del territorio comunale ha validità fino alla sua revisione ed aggiornamento secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

2. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Nel caso in cui l'atto di classificazione non interessi parti del territorio non confinanti con altri comuni nulla deve essere trasmesso per il parere.

3. L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica deve avvenire contestualmente:

- a) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;
- b) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani urbanistici attuativi contenenti una proposta di modifica della classificazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 32 – Modalità di controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalla Provincia, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalla L.R. 28/01, avvalendosi del supporto dell'ARPAM, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 60/97.

2. Per le attività di vigilanza e controllo, il Comune o la Provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPAM privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

3. Gli oneri derivanti all'ARPAM per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture.

Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPAM.

Art. 33 – Sanzioni

1. Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 5 delle presenti Norme tecniche di attuazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.

La violazione delle disposizioni documentali dettate nel Titolo III è punita con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14.

In particolare, nel caso di messa in esercizio di impianti ed attività senza che sia stata presentata la documentazione nei casi previsti al Titolo III, verrà emesso apposito atto ingiuntivo con l'obbligo a provvedere.

In caso di mancato rispetto dei tempi e dei modi indicati nell'ordinanza, l'attività può essere sospesa o l'impianto fermato in via provvisoria o a tempo determinato ed al responsabile può essere comminata la sanzione amministrativa di cui al precedente punto.

Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle presenti norme tecniche, dalle disposizioni della L.R. n. 28/2001 e della L. n. 447/1995 o di leggi specifiche, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti.

Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

2. I provvedimenti sopra descritti, saranno emessi sulla base di accertamenti degli Uffici comunali.

3. Qualora la messa in esercizio di opere in zone di potenziale conflitto sia avvenuta senza la *Relazione di collaudo acustico*, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva effettuazione delle opere di mitigazione indicate negli elaborati relativi alla *Documentazione di impatto acustico* o di *Valutazione del clima acustico* di cui al precedente Titolo III.